

Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **1772/2023**

In Pubblicazione: dal **22/3/2023** al **5/4/2023**

Repertorio Generale: **2353/2023** del **22/03/2023**

Protocollo: **46674/2023**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.14/2008/1**

Struttura Organizzativa: AREA INFRASTRUTTURE

Dirigente: TADINI ALESSANDRA

OGGETTO: **CLASSIFICAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE 17
"MELEGNANO - CONFINE LODIGIANO".**

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Fasc. n 11.14/2008/1

Oggetto: Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 17 "Melegnano - confine lodigiano".

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

premesse che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il comma 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane tra cui la gestione delle *"strade provinciali"* nel territorio di competenza;

visti:

- la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07 del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del 14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata *«Area infrastrutture»*) il compito di emanare, sulla base dei criteri ivi stabiliti, i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 *«codice della strada»*) delle *"strade provinciali"*;
- l'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti proprietari delle medesime;

dato atto:

che l'itinerario composto dalla Strada Provinciale 17 *"Melegnano - Sant'Angelo lodigiano"* fu istituito con Regio Decreto num. 537 del 27 novembre 1881 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale num. 3 del 4 gennaio 1882;

che il tratto lodigiano della Strada Provinciale 17 fu trasferito alla Provincia di Lodi all'atto della sua istituzione, nel 1992;

che il tratto melegnanese della Strada Provinciale 17 fu declassificato a strada comunale e trasferito al Comune di Melegnano per effetto dell'art. 2 comma 7 del D.Lgs 285/1992, il quale stabilisce che sono sempre comunali le strade inserite in centri abitati superiori ai 10.000 abitanti;

che il tratto in Comune di Cerro al Lambro, località Riozzo, fu declassificato al rango di strada comunale con decreto dirigenziale della Regione Lombardia - DG Infrastrutture e Mobilità - num. 13906 del 23 dicembre 2016, pubblicato sul BURL num. 1 del 3 gennaio 2017 e conseguentemente fu ceduto al Comune di Cerro al Lambro;

che pertanto ad oggi, a seguito delle varie riclassificazioni storicamente intervenute, l'itinerario della Strada Provinciale 17 è composto da un unico tratto residuo compreso tra il km 2+300 (intersezione con S.P. 302) e il km 4+848 (confine provinciale), nel Comune di Cerro al Lambro;

che l'Ente proprietario della parte residua della S.P. 17 sopra descritta è la Città metropolitana di Milano;

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 testo vigente, è Alessandra Tadini - Direttore dell'Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano e che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall'ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;

ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche tecniche e funzionali definite all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 285/92 *«Codice della Strada»*, la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;

rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana;

visti e richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;
- il vigente "Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024", aggiornato con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 244/2022 del 15/12/2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 86/2022 del 2/05/2022;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;

attestato che:

- Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal PTPCT 2022-24, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 86/2022;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs n. 101/2018;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che i responsabili del procedimento e dell'istruttoria non incorrono nei doveri di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- che l'atto necessita di pubblicazione in Amministrazione trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata dall'art. 39 D. Lgs. 33/2013;

nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA:

1. di attribuire alla Strada Provinciale 17 "*Melegnano - confine lodigiano*", per i motivi esposti in premessa, la seguente classe tecnico-funzionale definita dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 285/92 "*Codice della Strada*": "*C - strada extraurbana secondaria*", al tratto che si sviluppa nel Comune di Cerro al Lambro dal km 2+300 (intersezione con S.P. 302) al km 4+848 (confine con la Provincia di Lodi);
2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del D.Lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione del codice della strada*";
3. di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;
4. di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 285/1992;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 33/2013.

.....
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2022-2024 - (PTPCT 2022/2024).

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in

alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta conoscenza del medesimo.

Il Direttore dell'area Infrastrutture
(Alessandra Tadini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.